



## **Unione Terra di Mezzo**

Provincia di Reggio Emilia

(Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto)

AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI

### **CAPITOLATO SPECIALE**

#### **CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO**

**>LOTTO 1: VIA PRATI LANDI, 1 A CASTELNOVO DI SOTTO**

**>LOTTO 2: VIA MELEGARI,32 A (MELETOLE) CASTELNOVO DI SOTTO**

**>LOTTO 3: QUARTIERE “SOAVE” A BAGNOLO IN PIANO**

**>LOTTO 4: VIA MORO/MARZABOTTO “DAVOLI” A CADELBOSCO DI SOPRA**

**CPV 92610000-0**

**CIG: -----**

## INDICE

Art. 1	■	OGGETTO E FINALITA'
Art. 2	■	INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE
Art. 3	■	DURATA
Art. 4	■	VALORE DELLA CONCESSIONE
Art. 5	■	STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA
Art. 6	■	UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO E COMUNI
Art. 7	■	OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Art.8	■	RENDICONTO DELLA GESTIONE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
Art. 9	■	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
Art. 10	■	UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
Art. 11	■	OBBLIGO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 12	■	OBBLIGHI E COMPETENZE UNIONE
Art. 13	■	INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
Art. 14	■	LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO
Art. 15	■	TARIFFE
Art. 16	■	CONTRIBUTI E SPONSOR
Art. 17	■	MIGLIORIE
Art.18	■	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Art. 19	■	PUBBLICITA' COMMERCIALE
Art. 20	■	SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 21	■	PERSONALE
Art. 22	■	RESPONSABILITÀ E SICUREZZA - ASSICURAZIONI
Art. 23	■	GARANZIE
Art. 24	■	MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
Art. 25	■	PENALITA'
Art. 26	■	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA
Art. 27	■	REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
Art. 28	■	PATTO DI LEGALITA'
Art. 29	■	CODICI DI COMPORTAMENTO
Art. 30	■	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 31	■	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 32	■	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### Art.1 - OGGETTO E FINALITA'

Gli impianti sportivi oggetto della presente concessione sono classificati quali "impianti di base", in quanto trattasi di impianti ricompresi in un'unica area, destinata alla pratica di una sola disciplina sportiva, all'aperto (monovalenti all'aperto), con struttura limitata e destinati ad attività di promozione sportiva, anche agonistica, di formazione fisica, sociale e ludico-ricreativa, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale.

Gli impianti descritti vengono assegnati nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trovano.

I servizi oggetto della concessione sono considerati di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e come tale, non potranno essere sospesi o abbandonati nel corso della durata della concessione.

La finalità dell'affidamento in concessione è quella di favorire l'attività sportiva (in particolare quella del calcio) ricreativa e sociale compatibilmente con la struttura in oggetto, ottimizzando l'uso e la gestione di immobili, impianti e attrezzature in termini di servizi resi alla collettività, in considerazione anche della collocazione in Comuni di piccole dimensioni e/o frazioni. Le attività inerenti gli impianti costituiscono funzioni sociali al di fuori di una logica di profitto d'impresa, in quanto strumenti indispensabili per la valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

L'affidamento in concessione ha ad oggetto la gestione (ed eventuale uso) dei seguenti impianti/strutture nonché attrezzature, arredi, strumentazioni, impianti tecnologici ivi contenuti:

**Lotto 1: Impianto di calcio di proprietà del Comune di Castelnuovo di Sotto, via Prati Landi 1**, censito al N.C.E.U. al foglio 38, mappale 1, comprensivo di:

- a) campo da calcio con relativo impianto di illuminazione
- b) struttura comprendente spogliatoi e locale magazzino
- c) tribune con annesso locale per sede gestore e servizi igienici pubblici
- d) recinzione

(Relazione tecnico/illustrativa e planimetria allegate all. 1A e 1B)

**Lotto 2: Impianto di calcio di proprietà del Comune di Castelnuovo di Sotto, via Melegari, 32 (Meletole)**, censito al N.C.E.U. Foglio 6 mappale 253 sub.3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, comprensivo di:

- a) campo da calcio con relativo impianto di illuminazione
- b) struttura comprendente spogliatoi e locale magazzino
- c) tribune con annesso locale per sede gestore e servizi igienici pubblici
- d) pronto soccorso pubblico, ingresso, wc disabili, antibagno, sala civica polisportiva, ripostiglio, wc, spogliatoio, ingresso, laboratorio, locali adibiti a socializzazione
- e) recinzione

(Relazione tecnico/illustrativa e planimetria allegate, all. 2A e 2B)

**Lotto3: Impianto di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano, denominato "campo di calcio del Quartiere Soave", ubicato, tra le intersezioni di via Don Sturzo e Via Malaguti**, censito al Foglio 23 mappale 702 comprensivo di:

- a) campo da gioco
- b) area scoperta per allenamento annessa al campo da gioco
- c) area scoperta per allenamento e attività definita Zona B come specificato sotto
- c) n.1 fabbricato contenente spogliatoi con servizi, ripostiglio, sala medica, deposito, cabina elettrica e centrale termica

La porzione dell'impianto definita come "ZONA B", pur essendo in concessione, deve rimanere sempre aperta al pubblico e a disposizione di chiunque desideri giocare, liberamente, a calcio, anche non essendo iscritto ad alcuna associazione sportiva e senza il pagamento di alcuna tariffa oraria.

(Relazione tecnico/illustrativa e planimetrie allegate, all. 3A e 3B)

**Lotto 4: Impianto di proprietà del Comune di Cadelbosco di Sopra, denominato campo da calcio "Davoli", ubicato tra via Moro e via Marzabotto**, Anno di costruzione 2007, censito al N.C.E.U. Foglio 41 mappale 902-898-628 comprensivo di:

- a) campo da gioco principale

- b) n.1 campo da gioco per allenamenti adiacenti
- c) n.1 fabbricato spogliatoio
- d) n.1 fabbricato tribuna
- e) aree circostanti

(Relazione tecnico/illustrativa e planimetrie allegate all. 4A e 4B).

### Art.2 - INDICAZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone l'uso pluralistico, quale servizio pubblico locale, favorendo l'accessibilità degli impianti a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità e ottimizzazione.

Il Concessionario si impegna a garantire i servizi necessari per assicurare la sorveglianza, l'assistenza, la pulizia e la custodia degli immobili, delle strutture e delle attrezzature costituenti l'impianto, durante tutti gli orari di utilizzo, nonché un adeguato servizio di informazione al pubblico.

Il Concessionario dovrà utilizzare e dare indicazioni ad altri soggetti per l'utilizzo dell'impianto in modo corretto e con diligenza, dovrà fare osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso, oltre alle norme emanate sia dal Comune che dall'Unione.

Il Concessionario dovrà disporre il controllo di sicurezza delle strutture e la segnalazione agli enti competenti (Unione, V.V.F.F., Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) delle anomalie, dei danneggiamenti, della sussistenza di fonti di pericolo all'interno e all'esterno dell'impianto.

### Art. 3 – DURATA

**Lotto 1 via Prati Landi – Castelnuovo di Sotto** : la concessione decorre dal 01/08/2020 e si concluderà il 31/07/2023, con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2025.

**Lotto 2 via Melegari – Castelnuovo di Sotto**: la concessione decorre dal 01/08/2020 e si concluderà il 31/07/2023, con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2025.

**Lotto 3 quartiere “Soave” - Bagnolo in Piano**: la concessione decorre dal 01/08/2020 e si concluderà il 31/07/2023, con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2025.

**Lotto 4 “Davoli” - Cadelbosco di Sopra**: la concessione decorre dal 01/08/2020 e si concluderà il 31/07/2023, con possibilità di rinnovo fino al 31/07/2025.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

Alla scadenza, il Concessionario si impegna a liberare i locali dalle attrezzature di cui è proprietario, entro 30 giorni naturali e consecutivi, restituendoli puliti e nelle stesse condizioni della consegna, lasciandoli dotati esclusivamente dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'Unione, sulla base degli inventari aggiornati e vigenti.

Stante l'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento o di profilassi, inerenti anche gli impianti e l'attività sportiva, si precisa che la data di inizio, il valore della concessione stessa e di conseguenza anche il relativo corrispettivo, potranno essere oggetto di variazioni in relazione all'evolvere dell'emergenza e a tutte le successive misure che saranno attuate.

### Art.4 VALORE DELLA CONCESSIONE

> **Lotto 1 via Prati Landi – Castelnuovo di Sotto**: Il valore stimato della concessione, per un periodo di 3+2 stagioni sportive, ammonta a € 122.500,00 al netto dell'Iva, calcolato, così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo per ciascuna annata sportiva ammonta a € 12.000,00 oltre l'IVA di legge, come da piano finanziario sotto riportato:

Costo annuo concessione	Proventi presunti	Prezzo annuo riconosciuto	Importo totale riconosciuto (3+2 stagioni sportive)

€ 24.500,00	12.500,00	€ 12.000,00	€ 122.500,00
-------------	-----------	-------------	--------------

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 12.000,00**, al netto dell' I.V.A. pari al corrispettivo annuo determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza e manodopera), su tale importo occorre applicare il **ribasso** che sarà indicato nell'offerta economica.

> **Lotto 2 via Melegari – Castelnovo di Sotto** : Il valore stimato della concessione, per un periodo di 3+2 stagioni sportive ammonta a € 112.250,00 al netto dell'Iva, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo per ciascuna annata sportiva ammonta a € 11.000,00 oltre l'IVA di legge, come da piano finanziario sotto riportato:

Costo annuo concessione	Proventi presunti	Prezzo annuo riconosciuto	Importo totale riconosciuto (3+2 stagioni sportive)
€ 22.450,00	€ 11.450,00	€ 11.000,00	€ 112.250,00

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 11.000,00**, al netto dell' I.V.A. pari al corrispettivo annuo determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza e manodopera), su tale importo occorre applicare il **ribasso** che sarà indicato nell'offerta economica.

> **Lotto 3 quartiere “Soave” - Bagnolo in Piano**: Il valore stimato della concessione, per un periodo di 3+2 stagioni sportive ammonta a € 112.250,00 al netto dell'Iva, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo per ciascuna annata sportiva ammonta a € 11.000,00 oltre l'IVA di legge, come da piano finanziario sotto riportato:

Costo annuo concessione	Proventi presunti	Prezzo annuo riconosciuto	Importo totale riconosciuto (3+2 stagioni sportive)
€ 22.450,00	€ 11.450,00	€ 11.000,00	€ 112.250,00

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 11.000,00**, al netto dell' I.V.A. pari al corrispettivo annuo determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza e manodopera), su tale importo occorre applicare il **ribasso** che sarà indicato nell'offerta economica.

> **Lotto 4 “Davoli” - Cadelbosco di Sopra**: Il valore stimato della concessione, per un periodo di 3+2 stagioni sportive ammonta a € 163.500,00 al netto dell'Iva, calcolato,così come previsto dall'art. 167, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e il corrispettivo per ciascuna annata sportiva ammonta a € 16.000,00 oltre l'IVA di legge, come da piano finanziario sotto riportato:

Costo annuo concessione	Proventi presunti	Prezzo annuo riconosciuto	Importo totale riconosciuto (3+2 stagioni sportive)
32.700,00	16.700,00	16.000,00	€ 163.500,00

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 16.000,00**, al netto dell' I.V.A. pari al corrispettivo annuo determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza e manodopera), su tale importo occorre applicare il **ribasso** che sarà indicato nell'offerta economica.

Il corrispettivo non verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

#### **Art.5 – STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA**

Lo stato di conservazione, le caratteristiche e la situazione strutturale e documentale specifica degli impianti sopra citati sono puntualmente descritti nelle relative *“Relazione tecniche descrittive”*, unitamente alle *planimetrie* dei singoli lotti.

Con la stipula il Concessionario assume la gestione (e l'eventuale uso) degli impianti in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze e autorizzazioni in essere, perfettamente noto al Concessionario. Tutta la documentazione relativa alle strutture in oggetto, e relativa impiantistica, si trova, in ogni caso, depositata presso l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione “Terra di Mezzo”, titolari del patrimonio immobiliare dei Comuni.

All'atto della presa in consegna sarà redatto apposito *“verbale di consegna e consistenza degli impianti”*, sottoscritto tra Concessionario e Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione “Terra di Mezzo” a verifica dello stato dell'impianto.

Allo stesso verbale sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature, gli arredi e le apparecchiature tecnologiche, di cui resta responsabile il Concessionario, che le utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni, ove necessarie.

Nel caso in cui, nel corso della gestione, si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione "Terra di Mezzo", evidenziandone le motivazioni; il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

Alla riconsegna degli impianti, che devono essere lasciati liberi da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui ai precedenti commi 3 e 4, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario, con possibilità dell'Unione Terra di Mezzo di rivalsa sulle garanzie prestate, ai sensi del successivo art.22

#### **ART. 6 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO E DEI COMUNE**

L'Unione Terra di Mezzo e i Comuni afferenti, si riservano il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi, per manifestazioni di varia natura, organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti, per un massimo di 10 giornate all'anno, feriali o festive, cercando nei limiti del possibile di non interferire con l'attività già fissata in precedenza.

L'Unione Terra di Mezzo e i Comuni afferenti, si riservano, inoltre di utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi per l'organizzazione di attività ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti, nel periodo estivo.

#### **Art.7 - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare i locali esclusivamente per gli usi previsti dal precedente art.1 compatibilmente con la destinazione d'uso dei locali, osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene vigenti, i regolamenti dell'Ente ed ogni disposizione di legge applicabile e compatibile con la natura dell'impianto oggetto di concessione.

Il Concessionario procede alla gestione (ed eventuale uso) degli impianti in oggetto sulla base del progetto presentato in sede di procedura selettiva e dei relativi *Piani di utilizzo e di conduzione tecnica* (evidenzianti, rispettivamente, tipologie di utenza, destinazioni, calendari e orari d'uso; incarichi di custodia/guardiania e relativi orari, descrizione delle attività concernenti manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico dell'impianto, finalizzate ad assicurare perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti, delle strutture e delle attrezzature). E', inoltre, tenuto ad erogare il servizio nell'interesse della collettività sulla base dei principi enunciati dall'art.13 della L.R. 31 maggio 2017 n.8 e s.m.i..

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare:

- a) le prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro: il Concessionario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale. Il Concessionario dovrà inoltre fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'Art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008; dovrà altresì predisporre il DUVRI in caso di servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura. E' pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando l'Ente, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare a persone e a cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in concessione. Sarà obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione della Concessione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, degli utenti e di chiunque altro, e non produrre danni a beni pubblici o privati sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità. Il Concessionario, fatte salve tutte le responsabilità personali stabilite dalla legge, risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e, resterà a suo carico, il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compensi. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale né è il solo ed unico responsabile
- b) gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, se l'attività rientra tra quelle previste dal DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi
- c) le verifiche periodiche relative a impianti e attrezzature
- d) gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi e in particolar modo i regolamenti e le tariffe Comunali vigenti

2. Il Concessionario nell'esecuzione della concessione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione dell'impianto in modo autonomo e con propri prodotti di consumo
- b) adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria, rispondendo dell'operato del personale che, a qualsiasi titolo, opera per conto del Concessionario (si veda anche il successivo art.21). In mancanza saranno applicate le vigenti disposizioni in merito

3. In termini generali, il Concessionario è tenuto a:

- a) garantire l'accessibilità degli impianti a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità e ottimizzazione degli impianti, applicando le tariffe previste per l'uso degli impianti stabilite dai rispettivi Comuni
- b) concedere all'Ente, in via straordinaria, la possibilità di utilizzare direttamente o indirettamente gli impianti e relative attrezzature, possibilmente senza intralciare il regolare svolgimento delle attività già programmate, per:

- attività di Protezione Civile o comunque emergenziali, previa comunicazione della durata, dei tempi e dei modi, in caso si tratti di esercitazioni, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti
- attività sportive, eventi, manifestazioni o altre iniziative di rilevante interesse pubblico che possano realizzarsi
- attività ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti, nel periodo estivo.

Resta inteso che, in tal caso, le attrezzature di esclusiva proprietà del Concessionario e/o delle associazioni/società sportive assegnatarie degli impianti non potranno essere utilizzate da terzi

- c) collaborare con l'Ente per l'attivazione di progettualità ritenute ad alta valenza sociale, anche al fine di rafforzare la rete sociale di collegamento tra i vari servizi e agenzie formali ed informali del territorio e/o per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Unione proporrà di attuare, in accordo tra le parti

d) farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto segue:

- spese per utenze, a partire dalla data di vigenza della concessione, provvedendo all'immediata voltura a proprio nome. Eventuali bollette che dovessero arrivare all'Unione successivamente, dovranno essere rimborsate alla stessa, anche rivalendosi sul corrispettivo di cui al successivo art.8. L'Unione in ogni caso non sarà responsabile di eventuali interruzioni di utenze dovute al mancato pagamento a partire dalla data di vigenza della concessione, ma provvederà al pagamento di eventuali congruagli riferibili a data precedente rispetto alla vigenza della concessione
- qualsiasi tributo eventualmente dovuto
- spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria

e) applicare ed esporre al pubblico le tariffe di cui al successivo art. 15

f) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza, consegnando all'Unione Terra di Mezzo le copie di tutte le dichiarazioni e certificazioni di conformità, ove necessarie

g) consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi sulle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non strettamente correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'Unione "Terra di Mezzo"

h) mettere a disposizione gratuitamente l'impianto sportivo, per l'utilizzo da parte dell'Ente per le motivazioni indicate all'art.6

i) predisposizione, verifica, attuazione dei Piani di Emergenza e di Sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni ed integrazioni) con le apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere consegnati al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili

l) curare il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all'agibilità degli stessi ed alle prescrizioni normative vigenti, non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti

m) munirsi delle prescritte autorizzazioni di agibilità nel caso in cui vengano organizzati manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno dell'impianto

n) richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi, che saranno concessi solo in presenza dei necessari presupposti, nel caso in cui intendesse svolgere all'interno dei locali attività di somministrazione di alimenti e bevande

o) non installare slot-machine e video lotterie previste dall'art.10 comma 6 lett.a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"

p) attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi.

4. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a rispettare le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria evidenziate nel Progetto presentato in sede di offerta, impegnandosi - in ogni caso - a mantenere tutti gli spazi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità per tutta la durata della concessione, salvo il normale deterioramento d'uso; a tali fini le parti concordano e accettano che per "manutenzione ordinaria" debba intendersi l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici come gli infissi, le rubinetterie o i sanitari e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti quali, ad esempio, l'impianto elettrico, e quello di riscaldamento o le dotazioni di sicurezza come gli estintori, i naspi e le porte d'emergenza, finalizzati comunque a garantire l'integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore dell'immobile.

Rientrano, in ogni caso, tra le manutenzioni ordinarie tutte le attività/interventi come indicato nell'allegato 5A "Manutenzione campi calcio".

In caso di mancata manutenzione, il Concedente potrà intervenire direttamente sostituendosi al gestore, mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui al successivo art.22.

Il concessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, i contratti di manutenzione stipulati con ditte autorizzate e qualificate ad effettuare ogni tipologia di controllo e di manutenzione ordinaria, con particolare riferimento ad impianti e a dispositivi di sicurezza (estintori, porte tagliafuoco o di emergenza, maniglioni, naspi o idranti, centraline e dispositivi attivi antincendio, impianti elettrici e di illuminazione, impianti termici e Centrali Termiche, impianti idrosanitari, ascensori).

5. Oltre al regolare svolgimento delle attività di manutenzione il Concessionario dovrà farsi carico di:

a) ogni danno eventualmente rilevato a beni mobili ed immobili rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, o altri comportamenti a questi assimilabili, anche se arrecati da terzi. Le relative riparazioni e ripristini saranno effettuati a cura e spese del Concessionario. In caso di inadempienza l'Unione può prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando il Concessionario affinché proceda entro un dato termine; se inottemperante alla diffida ad adempiere, si procede all'applicazione delle relative penalità. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Unione effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese al Concessionario

b) segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria ai servizi tecnici dell'Unione "Terra di Mezzo", titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare, allo scopo di assicurare l'esecuzione dei principali interventi straordinari ritenuti necessari/prioritari per garantire la conformità alle disposizioni vigenti, maggiore sicurezza, migliore funzionalità e fruibilità dell'impianto, nel limite dei vincoli di bilancio stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

#### **Art.8 – RENDICONTO DELLA GESTIONE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI**

Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno sportivo all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione un rendiconto della gestione degli impianti, composto da:

- a) bilancio sintetico della gestione degli impianti, riferito all'ultimo esercizio
- b) dati dell'utenza utilizzatrice, distinta per fasce d'età
- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni svolte all'interno degli impianti
- d) calendari stagionali di utilizzo
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria effettuate sull'impianto nella stagione sportiva appena conclusa e l'elenco di quelle da effettuare nella stagione successiva
- f) eventuale proposta di piano tariffario per l'impianto in gestione di cui al successivo art. 15

Al Concessionario è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

#### **Art.9 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE**

Il corrispettivo sarà corrisposto in tre rate rispettivamente:

- 40% entro il 01 settembre o comunque per la prima stagione sportiva (anno 2020-2021), non appena siano terminati i relativi controlli dei documenti necessari alla firma del contratto;
- 40% entro il 28 febbraio di ogni stagione sportiva;
- 20% a scadenza della stagione sportiva, previa presentazione della documentazione indicata al precedente articolo.



Le fatture dovranno essere trasmesse all'Unione in forma elettronica, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative; su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG relativo.

La liquidazione delle rate sarà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; la liquidazione della rata a saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa al rendiconto della gestione di cui al precedente art.8

I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

#### **Art.10 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

In relazione alla non rilevanza economica degli impianti, rilevata dal Piano economico/finanziario di cui al precedente articolo, nonché in considerazione del fatto che le tariffe per l'uso degli impianti sono stabilite in modo calmierato, prioritariamente per soddisfare esigenze di tipo sociale e consentire un accesso generalizzato da parte della potenziale utenza, ove il concessionario fosse anche utilizzatore dell'impianto per attività di allenamento e/o di gara, nell'ambito di discipline sportive praticate direttamente dal concessionario stesso, non sarà tenuto al pagamento di un canone all'Unione.

In tal caso, ove gli introiti siano inferiori al potenziale dell'impianto a causa dell'uso diretto dello stesso da parte del Concessionario, la relativa minore entrata dovrà comunque essere interamente a carico del Concessionario, escludendo qualunque intervento integrativo da parte dell'Unione.

Nel caso in cui il Concessionario intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi previste dalle vigenti normative in materia, come indicato al successivo art. 17.

#### **Art.11– OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a:

- a) trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i
- b) comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.

Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 19 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

#### **Art.12 – OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE**

L'Unione Terra di Mezzo si riserva la possibilità di accedere agli impianti, in ogni e qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione, anche mediante indagini di "customer satisfaction", relativamente al grado di soddisfazione degli utenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti della gestione:

- a) ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi evidenziato dai calendari annuali
- b) rispetto delle priorità e dei criteri relativi all'assegnazione degli impianti come disposti dai relativi Regolamenti Comunali ove vigenti
- c) effettivo svolgimento dell'attività di custodia, conduzione e manutenzione ordinaria
- d) rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto.

Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

Rimangono, inoltre, a carico dell'Unione, oltre all'obbligo del corrispettivo di cui al precedente art.9, l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti ai sensi del successivo art.15, la garanzia del mantenimento dello stato degli impianti e delle attrezzature in occasione di manifestazioni e/o esercitazioni eventualmente organizzate dall'Unione e l'inserimento degli immobili nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente.

L'Unione può inoltre rivedere l'eventuale data di inizio, il valore della concessione stessa e il relativo corrispettivo per le motivazioni espresse all'art.3, connesse all'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Sono altresì in carico all'Unione i seguenti oneri:

- a) fornire al Concessionario tutta la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione necessaria al gestore per la corretta conduzione degli impianti;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo o altri comportamenti a questi assimilabili, da parte del Concessionario;
- c) tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli immobili, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all'utilizzo e alla gestione;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario, ai citati servizi tecnici dell'Unione "Terra di Mezzo", titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare;
- e) gli interventi di manutenzione relative all'uso e al funzionamento delle torri faro, ove presenti.

#### **Art.13 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI**

L'Unione, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Unione "Terra di Mezzo", l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario all'Ente.

#### **ART.14 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO**

Il Concessionario potrà eseguire a proprie spese opere e/o interventi di miglioria e modifiche impiantistiche che eccedano l'ordinaria manutenzione, soltanto previo consenso e autorizzazione da parte dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, mediante approvazione di relativo progetto presentato dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità o altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Per gli eventuali lavori autorizzati dovranno essere consegnate all'Ente le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti ove previsto.

Le sopraccitate eventuali modificazioni, innovazioni e/o migliorie, nonché sostituzione di attrezzature, in deroga all'art.1592 del C.C., non danno luogo a nessun compenso o indennizzo a favore del Concessionario; a tal fine il soggetto gestore approva apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste nell'art. 2041 del codice civile.

Resta inteso, in ogni caso, che:

- a) tutte le eventuali opere che saranno realizzate dal Concessionario su impianti e strutture oggetto della presente concessione rimarranno di piena e totale proprietà dell'Ente;
- b) il Concessionario dovrà dimostrare in ogni momento, a richiesta, la copertura assicurativa dei propri soci per tutti i rischi di infortunio connessi alle nuove attività e/o innovazioni e/o migliorie poste in essere.

#### **Art. 15 - TARIFFE**

Per consentire l'uso degli impianti il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti, stabilite dalle rispettive Giunte Comunali, i cui introiti saranno incamerati dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

E' facoltà del Concessionario proporre alle Amministrazioni Comunali un piano tariffario relativo all'impianto di propria gestione entro il 31 luglio di ogni stagione sportiva.

E' attribuito al Concedente, previo accordo con il Concessionario, il diritto di utilizzo gratuito degli impianti, o parti di essi, per complessive n.10 giornate annue per ogni impianto; detto utilizzo, onde interferire nella minor misura possibile con l'attività sportiva, sarà programmato di norma in giorni feriali, salvo casi particolari preventivamente concordati.

L'Unione Terra di Mezzo e i Comune afferenti, si riservano, inoltre di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo per l'organizzazione di attività ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti, nel periodo estivo.

In dette giornate il Concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia e la pulizia.

#### **Art. 16- CONTRIBUTI E SPONSOR**

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.

### **Art. 17 - MIGLIORIE**

Le migliorie presentate dal Concessionario in sede di gara e che abbiano ottenuto un punteggio dovranno essere attuate in base al crono programma indicato e resteranno, a conclusione della concessione, di proprietà dell'Ente.

### **Art. 18 – ORGANIZZAZIONE DI EVENTI**

E' data facoltà al concessionario di utilizzare l'area per eventi, intrattenimenti e manifestazioni, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'area preposta, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalla normativa vigente.

Tali attività potrà essere consentita a condizione che:

- a) si svolga a cura e spese del gestore, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia;
- b) siano acquisite tutte le pratiche amministrative e sanitarie previste per legge;
- c) si configuri come attività complementare rispetto a quelle di natura sportiva.

### **Art. 19 – PUBBLICITA' COMMERCIALE**

All'interno degli impianti sportivi può essere effettuata pubblicità in forma sonora e visiva e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive ivi praticate, a condizione che si svolga nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sono a carico del Concessionario, o comunque di coloro che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto.

I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, ai Regolamenti comunali ove vigenti, nel rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in particolare, contenere messaggi od informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richi amino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe), che violino la privacy di persone fisiche ad esclusione di personaggi pubblici, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.

Il Concessionario vigila in merito al rispetto del presente articolo.

### **Art. 20 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' ammessa la sub-concessione nella quota massima del 40% del valore complessivo del contratto relativamente a soli contratti di custodia, pulizia e gestione del verde, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione
- b) la durata della sub-concessione
- c) importo della sub-concessione
- d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
- e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.

E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della concessione, senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.

### **Art. 21 – PERSONALE**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, il concessionario, potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti/soci o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Ente da ogni responsabilità.

Qualora il concessionario si avvalga di lavoro subordinato, dovrà rispettare le normative di legge vigenti e garantire il trattamento economico minimo risultante dai C.C.N.L. con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, tra il concessionario e il personale proprio o di terzi.

## **Art. 22 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA - ASSICURAZIONI**

Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto civile e penale, dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, assumendosi ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dell'Unione, per qualsiasi attività connessa alla gestione e all'utilizzo del complesso sportivo e dei relativi impianti tecnologici. L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno, a qualunque titolo, all'impianto sportivo, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all'interno dell'impianto stesso.

Ai fini di cui al presente articolo, il Concessionario:

a) è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza, antinfortunistiche, nonché ogni accorgimento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo la qualità di "datore di lavoro" e dalle disposizioni in materia di intrattenimento/pubblico spettacolo, ove necessario in relazione alla capienza degli impianti, alle sue dimensioni e tipologie di attività e manifestazioni che vi si svolgono, con particolare riferimento alle normative vigenti riferite all'impiantistica sportiva, ivi comprese quelle che prevedono una particolare qualificazione del personale che opera negli impianti sportivi in qualità di allenatore, preparatore, istruttore, assolvendo a tutti gli obblighi connessi, al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali

b) potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e di quanto necessario alla gestione degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente

c) può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chiunque, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali agli impianti sportivi, a persone o cose; dell'esercizio di tale diritto è informata l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione.

Ai fini di cui al presente articolo il Concessionario è tenuto, a stipulare apposita polizza assicurativa:

- RCT con massimali di € 1.000.000,00 per sinistro  
con massimali di € 1.000.000,00 per persona
- RCO con massimali di € 1.000.000,00 per danni a cose  
con massimali per € 1.000,000 per persona.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione; una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), debitamente quietanzata, dovrà essere depositata presso l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione. Il Concessionario risponderà nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficienza delle polizze.

La stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Unione e degli utenti del servizio; l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle specifiche responsabilità previste dalla Concessione, mantenendo in capo al medesimo gli eventuali risarcimenti conseguenti, esonerando l'Unione anche per eventuali danni non coperti dalla polizza stessa; eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

## **Art. 23 GARANZIE**

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

## **Art. 24 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO**

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del Concessionario, il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

L'Unione si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

### **Art. 25 - PENALITA'**

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione "Terra di Mezzo" in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
- b) riscossione di tariffe vigenti, anche se di esse inferiori: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 20: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
- f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;

Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente art.22

In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

### **Art. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA**

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale degli impianti tale da pregiudicare l'utilizzo dei campi da calcio da parte degli utenti e la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Unione, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l'escussione della garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.

In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l'obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo gestore.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.

### **Art. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO**

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario. In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia di cui al precedente art.23.

Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione terra di mezzo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.

### **Art. 28 PATTO DI LEGALITA'**

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

### **Art. 29 – CODICI DI COMPORTAMENTO**

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

### **Art. 30 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di insorgenza di controversie per l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente atto, le parti procederanno ad ogni tentativo finalizzato alla conciliazione amichevole, salvi ed impregiudicati i diritti di ricorrere agli strumenti di giustizia ordinaria una volta esperito e fallito tale tentativo; in tal caso il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

### **Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)).

### **Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura pubblica. Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere nonché quelle per dare corso legale al presente atto, ove dovute per legge, sono a carico del Concessionario.

#### **Allegati:**

- Relazione tecnica illustrativa dei campi calcio – Allegati da 1A a 4A
- Planimetria dei campi calcio Allegati da 1B a 4B
- Manutenzione campi calcio – Allegato 5
- Piano Finanziario (costi-ricavi) – Allegato 6